

**LUPIAE SERVIZI S.P.A.**  
**Società con Socio Unico**

Società Soggetta al Coordinamento ed al Controllo del Comune di Lecce ai Sensi dell'Art. 2497 C.C.

**Disciplinare d'incarico di Medico Competente della Lupiae Servizi  
 S.p.A. ai sensi del D. LGS 09.04.2008 n. 81**

L'anno duemilaquattordici <sup>quattordici</sup> il giorno 20 del mese di luglio nella sede della Società della Lupiae Servizi S.p.A. tra la stesa società, rappresentata del Presidente AVV. TATIANA TURI e DOTT. MARIO GIUSEPPE TAVOLARO si conviene e si stipula quanto segue.

**ART. 1**

Il presente disciplinare è finalizzato ad ottemperare ai compiti e agli adempimenti previsti in materia di "Salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" dal D. L.gs n. 81 del 09.04.2008.

**ART. 2**

L'incarico è subordinato alle condizioni della presente convenzione ed affidato dall'Azienda e dal professionista accettato in solido.

**ART. 3**

Il Dott. Mario Tavolaro, nella qualità di Medico Competente assume i seguenti obblighi:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione, informazione ed addestramento nei confronti di lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Le cartelle sanitarie e di rischio verranno custodite presso lo studio del Medico Competente ove si svolgeranno anche le visite mediche. Sarà cura



del medico competente assicurarne la conservazione in osservanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale; e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo le necessità di conservazione;

f) invia all' ISPEL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti decreto legislativo 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro due volte all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) garantisce la propria presenza, in orari da concordare con il Servizio Amministrazione del Personale della Società con scadenza indicativa settimanale per un numero pari a 2 ore per presunte 38 settimane annue. L'articolazione oraria delle attività diverse dalla sorveglianza sanitaria dovrà essere concordata con il Servizio di Prevenzione e Protezione.

o) collabora con il servizio di prevenzione e protezione alle attività di formazione/informazione/addestramento previste dagli articoli 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008;



p) i referti delle visite effettuate dal medico competente dovranno pervenire al datore di lavoro entro 8 giorni dalla visita ovvero dal ricevimento da parte del medico competente degli approfondimenti diagnostici o specialistici dallo stesso richiesti.

q) il medico competente dovrà fornire un recapito e-mail e un numero di telefono tramite i quali assicurare tempestivo riscontro alle esigenze di coordinamento e alle richieste.

#### ART. 4

L'azienda si impegna a fornire i locali ove poter eseguire le visite mediche ed ove tenere secondo la normativa di legge vigente gli atti relativi ai singoli lavoratori.

#### ART. 5

Il Medico Competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro.

#### ART. 6

L'Ente trimestralmente potrà richiedere al Medico Competente relazione sull'attività svolta.

#### ART. 7

La durata del presente disciplinare è stabilita in anni due a decorrere dal

20/07/2015

#### ART. 8

Il recesso dell'incarico da parte del Medico Competente nell'espletamento dell'incarico comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario, salvo l'eventuale rivalsa di Lupiae Servizi SpA per i danni provocati. Ove il recesso dell'incarico fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, sarà corrisposto al professionista l'onorario per prestazione parziale (con la percentuale riferita all'importo pattuito).

#### ART. 9

L'importo dell'onorario, fissato in €. 16.000,00 per anno, comprensivo di rimborso spese e di IVA come per legge, verrà corrisposto dopo l'emissione di regolare fattura trimestrale nei confronti della società.

#### ART. 10

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

a. il Presidente AVV. TATIANA TURRI nella qualità come sopra specificata e per la carica ricoperta presso la Lupiae Servizi S.p.A. Via V.M.Stampacchia n. 17 - LECCE

b. il Professionista Dott. MARIO TAVOLARO, Spec. Med. del Lavoro, presso STUDIO ASS. DI NEVILIA LAVORO  
Via Duca degli Abruzzi, 35 - LECCE

ED 16. NOVEMBRE 2015  
PR. TAVOLARO  
Il Presidente  
Tatiana TURRI  
LUPIAE SERVIZI S.p.A.


**ART. 11**

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alla normativa vigente in materia e al contenuto del provvedimento di conferimento dell'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lecce, addì 20 luglio 2005

PER LA LUPIAE SERVIZI SPA



IL MEDICO INCARICATO

Dott. MARIO TAVOLARO  
Spec. Med. del Lavoro  
Via D'isa degli Aruzzi 35 - LECCE